



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-01-00 - Direzione Generale della Sanità

Oggetto: **Applicazione dell'art. 7 comma 1 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 – “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante “Statuto Speciale per la Sardegna” e le Relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. del 07 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. del 11 settembre 2020, n. 24, recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione del 28.06.2024 n.47 con il quale sono state attribuite al Dott. Luciano Oppò le funzioni di Direttore Generale della Sanità;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che, all'art. 11, che detta disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria;

VISTO l'art. 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che introduce misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi in ambito sanitario e, in particolare, il comma 1, lettera c), ed il comma 2, in materia di tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- VISTO** l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che introduce misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria e, in particolare, l'art. 15, comma 13, lettere a), b) e f), che ha rideterminato il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici al 4,9% del livello di finanziamento per l'anno 2013 e nella misura del 4,8% a decorrere dall'anno 2014;
- VISTO** l'Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell' art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216;
- VISTO** altresì l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
- RICHIAMATO** il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, con il quale ai sensi dell'art. 9 ter, comma 8, del D.L. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L.6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- RILEVATO** che per la Regione Autonoma della Sardegna gli importi indicati nel succitato DM del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

6 luglio 2022 corrispondono per ciascun anno alle somme di seguito indicate:

- Anno 2015: € 27.937.769;
- Anno 2016: € 33.316.039;
- Anno 2017: € 30.922.375;
- Anno 2018: € 33.429.647;

PRESO ATTO che l'importo complessivo per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ammonta a complessivi euro 125.605.830;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

VISTE le Delibere aziendali di seguito riportate:

- Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022;
- Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022;
- Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022;
- Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della sanità n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 concernente "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216";

RICHIAMATE le determinazioni, allegate come parte integrante e sostanziale del presente atto:

- n. 1356 (Prot. Uscita n. 26987) del 28.11.2022;
- n. 1471 (Prot. Uscita n. 28447) del 12.12.2022 di sospensione dell'efficacia della determinazione n. 1356/2022;
- n. 650 (Prot. Uscita n.15746) del 16.06.2023 di attivazione del portale del pagoPA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

per consentire l'adesione volontaria al pagamento agevolato nella misura del 48% da parte dei fornitori di dispositivi medici;

- n. 514 del 06.06.2025 prima rettifica dell'Allegato A della Determinazione n. 1356 del 28.11.2022;
- n. 836 del 24.07.2025 seconda rettifica dell'Allegato A della Determinazione n. 1356 del 28.11.2022;

VISTA

la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 24 luglio 2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, nella parte in cui non estendeva a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3;

VISTA

la sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 22 luglio 2024, con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in riferimento agli articoli 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, in relazione al meccanismo di ripiano della spesa per dispositivi medici per il periodo 2015-2018;

VISTO

il complesso delle sentenze emesse dal TAR del Lazio in data 7 maggio 2025, con le quali sono stati respinti i ricorsi presentati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici avverso il meccanismo del payback previsto dal succitato art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, confermando la legittimità della misura e l'obbligo per le imprese di contribuire al ripiano degli sforamenti dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018, in coerenza con quanto già stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140/2024;

VISTO

l'art. 7 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (G.U. n. 184 del 9 agosto 2025), che prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici possano estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 versando il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, entro 30 giorni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

dall'entrata in vigore della legge di conversione, con estinzione del debito e cessazione di ogni contenzioso;

DATO ATTO che la succitata legge di conversione n. 118 dell'8 agosto 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025, è entrata in vigore il 10 agosto 2025 e che, pertanto, le aziende produttrici avranno tempo fino al 9 settembre 2025 per ottemperare a quanto stabilito dalla normativa;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare esclusivamente i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo tramite la piattaforma tecnologica pagoPA;

DATO ATTO che con successivo provvedimento la scrivente Direzione fornirà indicazioni alle Aziende Sanitarie titolari dei relativi procedimenti, in merito alle modalità di recupero delle somme in compensazione, totale o parziale, così come previsto dal comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, comma introdotto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ribadito dall'art. 7 comma 1 del D.L. 30 giugno 2025 n. 95 così come convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (G. U. n. 184 del 9 agosto 2025);

CONSIDERATO che le somme richiamate in premessa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sono state ripartite tra le aziende fornitrici di dispositivi medici secondo i criteri di incidenza percentuale del fatturato, come riportato nell'Allegato A alla Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1356 del 28 novembre 2022, che costituisce riferimento per la presente procedura di definizione agevolata;

DATO ATTO che lo stesso Allegato A è stato successivamente rettificato con le Determinazioni n. 514 del 6 giugno 2025 e n. 836 del 24 luglio 2025, espungendo i fornitori le cui istanze di revisione sono state accolte positivamente e modificando gli importi dovuti per quelli le cui istanze sono state accolte in maniera parziale;

DATO ATTO che le somme riportate nell'Allegato A della Determinazione n. 1356/2022, così come



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

rettificato dai provvedimenti sopra richiamati, costituiscono la base di calcolo degli importi dovuti in base al disposto dell'art. 7 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (G.U. n. 184 del 9 agosto 2025), per un ammontare pari al 25% e indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

ATTESO

che, decorso il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (G.U. n. 184 del 9 agosto 2025), senza che le aziende fornitrici abbiano provveduto al versamento degli importi dovuti in misura pari al 25%, troverà applicazione il meccanismo di compensazione previsto dal comma 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui i debiti contratti dalle Aziende sanitarie nei confronti delle imprese inadempienti potranno essere compensati fino a concorrenza degli importi dovuti sulla base dell'Allegato A alla Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022, come successivamente rettificata, fatta salva la proroga prevista dall'art. 7 comma 1 del succitato D.L. 95 del 30 giugno 2025 come convertito con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (G.U. n. 184 del 9 agosto 2025);

DETERMINA

ART.1

Di attivare, tramite il portale PagoPA, le modalità di pagamento agevolato al 25% ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (G.U. n. 184 del 9 agosto 2025), al fine di consentire l'adesione volontaria al pagamento da parte dei fornitori di dispositivi medici che scelgano di avvalersi dei benefici previsti rispettando tutte le condizioni della suindicata normativa.

ART.2

Di approvare l'allegato 1 contenente le partite IVA, gli identificativi univoci di pagamento (IUV) e le somme previste nell'Allegato A della Determinazione n. 1356 del 28.11.2022 ridotte al 25% come stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (G.U. n. 184 del 9 agosto 2025).

ART.3

Di disporre che, decorso il termine di cui al precedente articolo senza che sia stato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

effettuato il versamento dovuto, fatte salve le disposizioni previste all'Art. 7 del succitato D.L. 95 come convertito dalla L.8 agosto 2025 n. 118, si procederà all'attivazione del meccanismo di compensazione previsto dal comma 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, fatte salve le proroghe stabilite dallo stesso art. 7 comma 1.

ART.4

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

ART.5

Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore Generale

Dott. Luciano Oppo

(Documento Firmato digitalmente)

Siglato da :

FRANCESCO MACIS